



# CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

**DIRIGENZA AREA 2**  
Segreteria Comando

## **ORDINANZA N. 112**

**OGGETTO:** ART.50/V-VII DEC. LGS. N. 267/2000. DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA. VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.

### **IL SINDACO**

#### PREMESSO:

- che, prescindendo qui dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool, il fenomeno del consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche al di fuori dei locali autorizzati alla somministrazione ai sensi della normativa vigente, in particolare durante la stagione estiva pone rilevanti problemi di tutela del territorio e scadimento della qualità urbana – in particolare durante le ore notturne – in funzione del copioso abbandono sulle aree pubbliche di contenitori, prevalentemente in vetro, ma anche fenomeni di turbativa della tranquillità e del diritto al riposo dei residenti;
- che, in particolare, a suscitare apprensione è il diffuso fenomeno - non di rado posto in essere anche da persone molto giovani - di consumare nelle ore serali/notturne, direttamente presso gli spazi pubblici, bevande alcoliche anche in grande quantità, spesso acquistato per asporto anche a basso costo, comportamento cui sono correlati i descritti effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, ma anche talvolta all'interno dei luoghi privati;
- che parallelamente alle descritte esigenze di tutela del decoro e della vivibilità urbana, anche il legislatore nazionale ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool in particolare da parte dei minori, riconoscendo che la dimensione che sta assumendo il fenomeno richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga e individuando, nel contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni, una priorità in termine di salute pubblica e di emergenza sociale intervenendo, a tal fine, proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età (d.l. n. 158/2013, convertito con Legge n. 189/2012);
- che il descritto fenomeno è prevalentemente da ricollegare all'acquisto per asporto, anche a basso costo, delle bevande alcoliche da consumare poi negli

spazi aperti;

- che il consumo non responsabile di alcool sfocia anche, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, fino a favorire le descritte situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano anche a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori degli spazi pubblici;
- che tali problemi spesso sono caratterizzati da una distribuzione "a macchia di leopardo", contestualmente all'apertura/chiusura di esercizi pubblici o commerciali con attività di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche creando di fatto la necessità di adottare misure mirate e puntuali per limitare tali comportamenti scorretti;

#### DATO ATTO:

- che all'Amministrazione Comunale sono pervenute da parte di Cittadini, delle FF.OO. che operano sul territorio, della Società che si occupa di igiene urbana, segnalazioni con richiesta di intervento finalizzate a contenere, da un lato, il fenomeno degli abbandoni di contenitori (prevalentemente in vetro) di bevande alcoliche sul suolo pubblico e, dall'altro, delle connesse problematiche di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti alcoolcorrelati, come detto perlopiù riferibili alla stagione estiva in orari serali e notturni;
- che alle aree della cosiddetta "movida", storicamente consolidata, si affiancano sovente altre zone di territorio, anche in parti piuttosto isolate e/o scarsamente illuminate, fra questi le spiagge, ove gruppi composti anche da soggetti molto giovani sono soliti riunirsi per consumare alcolici;
- che tali fenomeni sono, nella maggior parte dei casi, direttamente riferibili alla attività di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di attività commerciali in sede fissa, o su area pubblica, ma anche da parte di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria negli orari serali, in cui maggiore è la frequenza da parte di una clientela giovanile;
- che tali atteggiamenti determinano sovente comportamenti riprovevoli che, oltre a compromettere il decoro urbano, generano degrado e scadimento del livello generale di sicurezza sentito dalla cittadinanza, di fatto comportando nelle aree interessate una riduzione della frequentazione da parte di una clientela rispettosa delle basilari regole di convivenza civile;
- che le condotte sopra citate, unitamente allo smaltimento indiscriminato di contenitori di bevande consumate all'aperto e abbandonati, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e pulizia dei luoghi, in quanto fattore di turbativa dell'ordinato vivere civile, contribuiscono ad un complessivo degrado ambientale con conseguente scadimento della qualità di vita della città costituendo un'evidente lesione dell'interesse collettivo dei cittadini, ed in particolare di quelli che abitano in prossimità delle zone interessate;
- che per tale situazione sono stati organizzati negli ultimi anni, con continuità, interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti;

DATO ATTO altresì:

- che la vendita di bevande alcoliche per asporto e, conseguentemente, il consumo talvolta smodato sulle aree pubbliche oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e dell'igiene urbana, sono spesso fonte di assembramento di giovani in più punti del territorio in spregio alle disposizioni anticontagio da SARS-CoV2, che raccomandano il mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale o, qualora non fosse possibile, l'utilizzo di mascherine di protezione;
- nei fine settimana successivi alla fine del lockdown non sono mancate, in specie in prossimità del centro storico di Finale Marina, situazioni che hanno suscitato un certo allarme sociale con presa di posizione delle persone residenti, come non sono mancati accertamenti di violazione afferenti l'inosservanza delle norme anticontagio da SARS-CoV2;

RITENUTO pertanto necessario assumere specifici provvedimenti a carattere temporaneo finalizzati, da un lato, a garantire il rispetto delle particolari disposizioni anticontagio correlate al postemergenza Covid19 e, dall'altro, a scoraggiare i descritti comportamenti di inciviltà che sono poi alla base delle prese di posizione dei cittadini che risiedono nelle zone interessate ai fenomeni;

RICHIAMATO il d.l. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017, recante nuove disposizioni per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana;

PRESO ATTO del nuovo dettato dell'art. 50 del dec. lgs. n. 267/2000 (TUEL), testo modificato dal citato d.l. n. 14/2017 – art. 8, in base al quale il Sindaco è tenuto ad assumere, con provvedimenti contingibili ed urgenti (comma 5), ovvero ordinari (comma 7), misure volte a *"..superare situazioni di degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, in particolare per quanto disposto dall'art. 18, punto 8);

## **ORDINA**

1. a tutela delle esigenze di decoro e vivibilità urbana espresse in parte narrativa , nel periodo compreso fra **Venerdì 19 giugno 2020 e Lunedì 31 Agosto 2020, in orario compreso fra le ore 20,00 e le 07,00 di ogni giorno** non è consentito:
  - a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi pubblici comunque intesi, fatta eccezione per le pertinenze autorizzate (dehor) ai pubblici esercizi. Il divieto non si applica in occasione di eventi (manifestazioni pubbliche, sagre, etc.) autorizzate dal Comune, limitatamente agli spazi in cui i medesimi sono tenuti.
  - b) ai titolari o gestori di attività commerciali e pubblici esercizi, in sede fissa o su area pubblica, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Nel medesimo periodo di cui al punto 1 i titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria potranno cedere per il consumo immediato sul posto, all'interno dei locali di vendita, bevande alcoliche di gradazione compresa entro il 6% vol. sino alle ore 24.00, purchè la cessione avvenga contestualmente alla vendita dei generi alimentari di propria produzione.

3. I divieti di cui ai precedenti punti 1 e 2, salvo ove diversamente specificato, sono riferiti a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
4. Ai titolari o gestori delle attività indicate ai punti 1 e 2 è fatto obbligo di informare i propri avventori o clienti mediante affissione di questa ordinanza, nella parte aperta al pubblico, di ciascun esercizio.

#### **informa**

che eventuali violazioni ai termini imposti con la presente ordinanza saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500euro (p.m.r. 150 euro). Se la violazione è commessa più di una volta nell'arco del periodo indicato al punto 1, alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà associata, in quanto applicabile, la sospensione dell'attività del punto vendita per cinque giorni.

#### **avverte**

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Liguria, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Finale Ligure, 09/06/2020

SINDACO  
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*